

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Mons. Mario Vassalluzzo”

ALLE FAMIGLIE
AI PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
al DSGA
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: chiarimenti su certificati medici, adempimento dell’obbligo scolastico e validità dell’anno scolastico.

Essendo pervenute diverse segnalazioni da parte di genitori in merito al mancato rilascio di certificati medici, richiesti al pediatra per giustificare e/o documentare dei periodi di assenza da scuola, la sottoscritta ritiene opportuno, nell’ottica di una corretta informazione e applicazione della Legge Regionale n°13 del 25/07/2024, ribadire alcuni aspetti della normativa riguardanti i seguenti punti.

1) Obbligo scolastico.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di monitorare la frequenza scolastica degli alunni, anche tramite i Coordinatori di classe, e, in caso di discontinuità e/o irregolarità, deve segnalarlo alla famiglia, al fine di adottare le opportune strategie, in un rapporto collaborativo e sinergico, per agevolare la frequenza scolastica dell’alunno. Quando il numero di assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa (L. 159 del 2023), verrà inviata alla famiglia una lettera di segnalazione, richiedendo, in aggiunta alle giustificazioni riportate sul registro elettronico, una ulteriore giustificazione motivata, nell’ottica di prevenire eventuali situazioni di inadempimento dell’obbligo scolastico e al fine di garantire il pieno diritto allo studio degli alunni. **Sempre nell’ottica della prevenzione la sottoscritta ritiene doveroso, soprattutto con l’inasprimento introdotto dalla L. 159 del 2023 di conversione del Decreto Caivano, informare le famiglie sulle nuove e più stringenti misure previste dalla normativa sull’obbligo scolastico, che pone la responsabilità dell’adempimento in capo ai genitori e l’obbligo di vigilanza in capo al Dirigente scolastico e al sindaco del Comune di residenza dell’alunno.**

2) Certificati medici.

È opportuno puntualizzare, a beneficio di una corretta informazione, che la Legge Regionale n°13 del 25/07/2024, non prevede l’abrogazione, tout court, della certificazione medica in senso assoluto, **bensì l’abolizione dell’obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni.** La novità normativa riguarda, dunque, l’opportunità di snellire una procedura burocratica, che prima era obbligatoria per poter riammettere l’alunno a scuola, dopo un malattia superiore a cinque giorni nell’ottica di prevenzione dal rischio contagio.

Pertanto la scuola si opererà in ottemperanza alla norma regionale.

Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze per cui possa essere messa a rischio la validità dell’anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi possa essere il rischio di elusione dell’obbligo (nella scuola primaria e secondaria).

Se la famiglia fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di documentarlo, perché questo adempimento rientra tra i doveri

**Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale - “Mons. Mario Vassalluzzo”
Via Pigno, 3 – 84086 – Roccapiemonte (SA) - c.f. 94065920657 C.M. SAIC8BD00X
contatti: tel/ fax 081/931587 email: saic8bd00x@istruzione.it ; pec: saic8bd00x@pec.istruzione.it**

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Mons. Mario Vassalluzzo”

deontologici della professione medica. A tal proposito, così recita il **Codice di Deontologia medica, all’art.22 recita:** *“Obbligo di certificazione. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute”.* Con commento: *“Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa (...), in riferimento alla idoneità al lavoro, alla frequenza scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti”.*

Dunque, il Codice medico include nell’obbligo di certificazione medica anche le attestazioni inerenti la frequenza scolastica. **Attestazione che non può essere sostituita da autocertificazione in caso di malattia, come precisa il Ministero della Pubblica amministrazione a proposito della decertificazione.**

<https://www.funziopubblica.gov.it/semplificazione/la-decertificazione>

Naturalmente, il buon senso vuole che, se non vi sono particolari criticità nella frequenza scolastica e l’alunno non ha registrato molte assenze nel corso dell’anno scolastico, nei casi sporadici di malesseri o influenze non si renda necessario richiedere il certificato medico. **E, soprattutto, bisogna tenere presente che il medico può certificare una malattia solo se l’ha effettivamente constatata personalmente.**

3) Frequenza scolastica e Validità dell’anno scolastico

Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado) ai fini della validità dell’anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, di cui all’art.14, comma 7, pertanto le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate, salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, rientrano nel computo delle ore di assenza. Si riporta testualmente art. 14, comma 7: *“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.* Pertanto, prima dello scrutinio di fine d’anno scolastico, per un eventuale scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera, nelle modalità e tempi previsti dal Regolamento di Istituto.

La DIRIGENTE

Anna De Simone

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993